

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3100 del 27/06/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta EmiliAmbiente S.p.A., per l'Agglomerato "Case Passeri" (cod. APR0962) in comune di Salsomaggiore Terme (PR) - Adozione e Rilascio AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3176 del 27/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Salsomaggiore Terme;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 113/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa da EMILIAMBIENTE S.P.A. con nota prot. n. 1645 del 07.02.2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2019/20691 del 07.02.2019), nella persona del Sig. Andrea Peschiuta in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale nonché Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in via Gramsci n. 1/B – C.A.P. 43036, per l’agglomerato di “Case Passeri” ed impianto

di fitodepurazione acque reflue urbane denominato “Case Passeri” ubicato in comune di Salsomaggiore Terme in loc. Case Passeri – C.A.P. 43039, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1962 del 30.09.2015;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che con nota prot. Arpae n. PG/2019/27102 del 19.02.2019 è stato comunicato ad EmiliAmbiente S.p.A. l’avvio del procedimento;
- che con nota prot. n. 2974 del 20.03.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/44793 del 20.03.2019) è pervenuta da parte di EmiliAmbiente S.p.A. la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/27102 del 19.02.2019;

CONSIDERATO ALTRESI':

- quanto pervenuto da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 4802 del 28/05/2019 (prot. Arpae n. PG/2019/83974 del 28.05.2019) a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/76731 del 15.05.2019 come da specifica prescrizione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale all’interno della propria Determinazione n. 288 del 10.04.2019 (trasmessa con nota prot. n. 2822 del 17.04.2019, prot. Arpae n. PG/2019/63192 del 18.04.2019);
- che l’agglomerato “Case Passeri” (Cod. APR0962) risulta ricompreso nella Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”” e che nella domanda di AUA sopra richiamata la consistenza di tale agglomerato viene confermata da parte del Gestore del S.I.I., rispetto alla precedente autorizzazione, pari a 120 A.E.;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall’AUSL;
- che non sono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R. 1053/2003, nella Delibera di G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;

- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale *"Approfondimento in materia di tutela delle Acque"*) della Provincia di Parma, lo scarico dell'impianto di depurazione ricade in una zona indicata come area *"area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B"* (Tavv. 6 e 6/C - *"Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione"*, nonché in area classificata come *"Zona di protezione settore C"* (Tav. 15 – *Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali*);
- che la Società EmiliAmbiente S.p.A. ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Salsomaggiore Terme;
- che il Comune di Salsomaggiore Terme rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

EVIDENZIATO nel merito delle emissioni in atmosfera:

- che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...si richiama il DM Ambiente del 15/01/2014, pubblicato in G.U. n. 33 il 10/02/2014, il quale modificando l'allegato IV, Parte V del D. Lgs. 152/06, al punto 1 della Parte I (Impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1) con l'inserimento della lettera p-bis) così enunciata "linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico...omissis", ha inserito tali linee di trattamento fanghi tra le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e pertanto derogate dall'autorizzazione in forma esplicita..."*;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/48283 del 26.03.2019 e nota prot. n. PG/2019/48313 del 26.03.2019:

- nulla osta e valutazione di incidenza con prescrizioni espresso per quanto di competenza dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con Determinazione n. 288 del 10.04.2019 (trasmessa con nota prot. n. 2822 del 17.04.2019, prot. Arpae n. PG/2019/63192 del 18.04.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni redatta per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/65055 del 23.04.2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 11311/VI-9 del 30.04.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/68037 del 30.04.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO INFINE che EmiliAmbiente S.p.A. nella documentazione d'istanza acquisita al prot. Arpae n. PG/2019/20691 del 07.02.2019 e sopra richiamata ha comunicato l'identificativo del valore bollato relativo all'atto finale, corrispondente a 01170949687788;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE E RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta EMILIAMBIENTE S.P.A. con nota prot. n. 1645 del 07.02.2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2019/20691 del 07.02.2019), nella persona del Sig. Andrea Peschiuta in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale nonché Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in via Gramsci n. 1/B – C.A.P. 43036, per l'agglomerato di "Case Passeri" ed impianto di fitodepurazione acque reflue urbane denominato "Case passeri" ubicato in comune di Salsomaggiore Terme in loc. Case Passeri – C.A.P. 43039, relativo all'esercizio dell'attività di *"impianto di trattamento delle acque reflue"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale come di seguito individuato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito individuati:

Scarico terminale dell'impianto di depurazione comunale di "Case Passeri" – Agglomerato di "Case Passeri" (Cod. APR0962) – Comune di Salsomaggiore Terme (PR):

- ubicazione impianto: loc. Case Passeri, in comune di Salsomaggiore Terme (PR);
- corpo idrico ricettore: t. Stirone;
- bacino: t. Stirone;
- tipo di fognatura: mista;
- impianto di trattamento: fitodepuratore;
- potenzialità impianto: 200 A.E.;
- Abitanti Equivalenti serviti dal depuratore: 120 A.E., di tipo civile;
- portata media scaricata: 48 mc/g *(come da relazione annuale datata 27.04.2018, pervenuta con prot. n. 3245 del 03.05.2018, prot. Arpae n. PGPR/2018/9534 del 07.05.2018)*;
- portata max in corrispondenza dello scarico: 3 l/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2019/65055 del 23.04.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), nonché delle seguenti disposizioni:

1. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di G.R. 1053/2003, precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. In quanto scarico rientrante in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come indicato dalle norme di attuazione della Variante al P.T.C.P. - "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" della Provincia di Parma, i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti nel seguente modo: azoto totale (compreso quello ammoniacale) minore o uguale a 15 mg N/l e azoto ammoniacale totale minore o uguale a 5 mg N/l. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente provvedimento limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae – SAC di Parma;
2. il Titolare dello scarico, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire a questo Servizio l'aggiornamento della relazione tecnica dell'impianto di depurazione e della portata max in corrispondenza dello scarico;
3. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente

alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;

4. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
5. qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà pervenire ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Dovrà esser condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo;
7. gli scolmatori di piena e/o di emergenza, se presenti, si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, bisognerà provvedere ad effettuare l'indagine per la verifica di tutti gli scolmatori presenti lungo la rete che dovrà conseguentemente, entro il medesimo termine, essere presentata ad Arpae – SAC di Parma al fine della successiva valutazione per l'eventuale pertinente rilascio dell'autorizzazione o presa d'atto. Le modalità da seguire sono quelle dettate dalla Direttiva regionale 14.02.2005 n. 286 e successive linee guida concernenti la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nonché dal Piano di indirizzo contenuto nella Variante del PTCP approvato e nella Delibera di G.R. n. 1083/2010;
8. entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae – SAC di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:
 - a) dichiarazione a firma del Titolare dell'AUA che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della Ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;

- b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;
 - c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura;
- 9. è fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma;
 - 10. per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae – SAC di Parma;
 - 11. l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - 12. la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 13. lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento;
 - 14. è esclusa la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 s.m.i.;
 - 15. in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o all'impianto di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
 - 16. il Titolare dell'AUA dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo ricettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza

di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento;

17. dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di estrazione periodica dei fanghi, ...);
18. nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 11311/VI-9 del 30.04.2019 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e smi;
- il presente atto è trasmesso a EmiliAmbiente S.p.A. nonché in copia a Comune di Salsomaggiore Terme ed Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e smi;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prender visione degli atti è la Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 5819/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



DETERMINAZIONE N.288 DEL 10.04.2019

OGGETTO: Parco dello Stirone e del Piacenziano - Nulla osta e valutazione di incidenza su rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del depuratore del centro frazionale di Case Passeri, in Comune di Salsomaggiore Terme. Emilia Ambiente S.p.A.

IL RESPONSABILE D'AREA DR. MICHELE ZANELLI

Visti:

- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la determina n. 77 del 02.02.2018 di nomina delle posizioni organizzative 2018 del Direttore Generale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- la determina n. 878 del 28.12.2018 del Direttore Generale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con la quale è stata prorogata al 19.05.2019 la nomina delle posizioni organizzative 2018;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle deliberazioni n. 1191/07 e n. 667/09";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Regolamento Regionale 1° Agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013.

Vista la nota prot. n. 48313/2019 del 26/03/2019, assunta a prot. n. 2269 del 26.03.2019 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE-SAC di Parma ha trasmesso richiesta di nulla osta e valutazione di incidenza su istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del depuratore del centro frazionale di Case Passeri, in Comune di Salsomaggiore Terme, presentata da Emilia Ambiente S.p.A. soggetto gestore dell'impianto;

**Considerato che:**

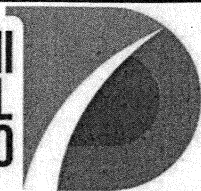
- con deliberazione n.62 del 16.06.1997 del Parco Regionale Fluviale dello Stirone è stato rilasciato nulla osta alla costruzione dell'impianto di fitodepurazione a servizio del centro frazionale di Case Passeri;
- con determinazioni n. 12 del 14.01.2015 e n. 53 del 05.02.2015 sono stati espressi parere di conformità e parere in merito alla valutazione di incidenza favorevoli alla variante al Piano Strutturale Comunale del Comune di Salsomaggiore Terme riguardanti gli insediamenti nel centro frazionale di Case Passeri e il relativo impianto di depurazione delle acque;
- l'istanza di rinnovo dell'AUA in parola riguarda lo scarico di acque reflue trattate in corpo idrico superficiale e le emissioni acustiche derivate dal funzionamento dell'impianto, per i quali si richiede di valutarne i relativi impatti sulle matrici acqua e atmosfera;
- il gestore dell'impianto dichiara, ai sensi di legge, che il proseguimento dell'attività avverrà nell'invarianza del funzionamento in esercizio dell'impianto;
- lo scarico delle acque reflue trattate dell'impianto ha come recettore finale il torrente Stirone;
- l'impianto e il relativo scarico di acque reflue trattate ricadono all'interno del SIC IT 40200003 "Torrente Stirone", in prossimità dell'habitat 92A0, determinando anche un'interferenza diretta sulle seguenti specie di ittiofauna di interesse comunitario: Barbo canino (*Barbus meridionalis*), Barbo comune (*Barbus plebejus*), Vairone (*Leuciscus souffia*), Cobite (*Cobitis taenia*) e Lasca (*Chondrostoma genei*);
- l'impianto e lo scarico ricadono nelle zone C e B del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e che non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia;

Visto il modulo A2 di pre-valutazione d'incidenza;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla-osta con prescrizioni all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al depuratore del centro frazionale di Case Passeri, in Comune di Salsomaggiore Terme, presentata da Emilia Ambiente S.p.A.;
2. Di disporre che tali prescrizioni rispetto alle norme di salvaguardia siano espresse nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza;
3. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra descritta, non determina un'incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nel SIC IT 40200003 "Torrente Stirone" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - entro tre mesi dalla presente, Emilia Ambiente S.p.A. dovrà fornire al Parco una relazione informativa che evidenzi il numero di utenze attualmente servite dall'impianto in parola, la capacità depurativa impegnata e quella residua, il cronoprogramma con il quale si prevede il completamento degli allacci delle utenze del centro frazionale, le analisi delle acque di scarico effettuate negli ultimi due anni con le quali effettuare il raffronto con i parametri di qualità contenuti nella tabella 1/B dell'allegato 2 parte terza del D.lgs. n. 152/2006, così come stabilito al comma 1 lettera a dell'art. 84 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci, per i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi regionali, e prefigurare eventuali migliorie di funzionamento;
 - entro la data di rilascio dell'AUA, Emilia Ambiente S.p.A. dovrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento delle



spese di istruttoria a favore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale utilizzando i riferimenti contenuti nell'allegato regolamento;

4. Di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel registro delle determinazioni;
- va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
- va trasmessa all'ARPAE-SAC di Parma e al Comune di Salsomaggiore Terme;
- va pubblicata per estratto ai sensi della L.394/91 per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile d'Area
Dott. Michele Zanelli
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

ALLEGATO 2

PE/2019/65055 del 23/04/2019



Inviato via PEC

Arpae – SAC di Parma
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)
Ditta: EmiliAmbiente SpA con sede in via Gramsci n° 1/B Fidenza (Parma) -
impianto fitodepurazione “Case Passeri” in loc. Case Passeri, Comune di
Salsomaggiore Terme.
Rif. Sinadoc ARPAE-SAC: 19.5819

SCARICHI IDRICI

Si richiede il rinnovo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di fitodepurazione “Case Passeri” in loc. Case Passeri di Salsomaggiore Terme. L'impianto progettato per 200 AE è formato da una sgrigliatura, da una fossa Imhoff, da 2 vasche a flusso sub-superficiale e da 1 vasca finale a flusso superficiale con scarico per sfiore nel torrente Stirone.

Considerata la predisposizione del documento dichiarante che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato (ex DPR 445/2000), e l'esito del sopralluogo effettuato in data 17/04/2019 durante il quale è stato appurato che, pur essendo conforme allo schema progettuale del dicembre 1996, la vasca a ecosistema filtro a flusso superficiale non è mai entrata in funzione non attivando fisicamente lo scarico nel torrente Stirone, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione prodotta si esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata.

Le periodiche pulizie dei fanghi in esubero derivanti dalla sgrigliatura e dalla fossa Imhoff dovranno essere smaltite presso centri autorizzati.

Il tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza

documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

AREA 3 - TECNICA E SICUREZZA

Servizio Ambiente - Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. e P.I. 00201150349

Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 - www.comune.salsomaggiore-terme.it

Prot. gen. n. 11311/VI-9

Salsomaggiore Terme, 30 APR. 2019

Spett. ARPAE

V.le Bottego, 9

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

43121

PARMA

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali ai sensi dell'art. 4 c. 7) del DPR 59/2013 per l'impianto di depurazione (fitodepuratore agglomerato (APR0962)) "Case Passeri".

Pareri scarichi idrici e impatto acustico

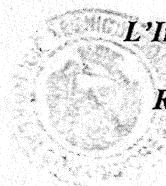
In risposta a Vs. nota prot. n. 48313/2019 del 26/03/2019 (ns. prot. n. 8136 del 26/03/2019) con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto,

visti:

- l'Autorizzazione n. 1962 del 30/09/2015 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Parma per lo scarico delle acque reflue urbane di "Case Passeri";
- la documentazione allegata all'istanza di AUA di cui all'oggetto;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio in cui, il Direttore Generale di Emiliambiente spa, dichiara, in merito alla matrice "scarichi idrici" e alla matrice "rumore", che non sono avvenute modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la matrice "rumore" e per la matrice ambientale "scarichi idrici".

Distinti saluti.



**L'Ing. Capo Direttore dell'Area 3
Tecnica e Sicurezza
Responsabile SUAP Delegato
(Ing. Rossano Varazzani)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.